

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 064 DEL 18.02.2019

OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA DI TERRENI DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI BIELLA

L'anno duemiladiciannove il diciotto del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	ASSENTE
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	ASSENTE
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	ASSENTE

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA DI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI BIELLA**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune è proprietario dei seguenti terreni per i quali sono pervenute delle manifestazioni di interesse per la concessione in uso:

- Terreno sito in Biella sulla sponda del torrente Oremo, identificato catastalmente al Catasto Terreni Fg 58 particelle 434 – 431 – 435;
- Terreno sito in Biella in Strada Marghero, identificato catastalmente al Catasto Terreni Fg 54 particelle 357 (parte) – 359 (parte);

Dato atto che è pervenuta una manifestazione di interesse per ciascuno dei terreni anzidetti:

- per i terreni della sponda del torrente Oremo è stato proposto un canone di € 1,00 all'anno oltre alla pulizia completa quantificata in 2.000,00 €/anno;
- per il terreno in Strada Marghero è stato proposto un canone di € 50,00 all'anno;

Considerato che:

- gli anzidetti terreni alla data odierna risultano inutilizzati da parte del Comune;
- non è pensabile un utilizzo pubblico stesso per la loro posizione e configurazione (sponde del torrente Oremo ed ex rilevato ferroviario);
- rappresentano solamente un costo per il Comune relativamente alla manutenzione / pulizia degli stessi;
- il costo per la pulizia e manutenzione del terreno lungo la sponda del torrente Oremo, da effettuarsi con trattori con trincia e personale a piedi con decespugliatori, è stato quantificato in 2.000,00 euro annui;
- il suddetto costo è ritenuto congruo da parte degli Uffici comunali competenti, con l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare almeno una volta l'anno la completa pulizia dei terreni in modo da garantire il contenimento progressivo della vegetazione infestante, per una riconversione a prato, per la tutela della strada e del corso d'acqua e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- per il terreno in Strada Marghero in parte dovrà essere mantenuto pulito dalle piante infestanti sulla rampa di accesso del mappale 357 e lungo le ripette dell'area che potrà essere utilizzata come orto domestico per una superficie di circa 100 mq., fermo restando che nulla si potrà pretendere dal Comune qualora ci siano furti o manomissioni;

Sentita la relazione dell'Assessore al Patrimonio, il quale propone di attuare un'asta sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute per la concessione precaria dei terreni anzidetti, sulla base delle seguenti considerazioni:

- favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati, che però non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione;
- addivenire ad un miglior sfruttamento delle risorse comunali disponibili, che in questo caso si esplica soprattutto in minori spese dovute alla manutenzione del verde;

Ritenuto di demandare al Dirigente al Patrimonio gli atti necessari per espletare l'asta pubblica per dare la maggior trasparenza e pubblicità possibile all'assegnazione a cui dovrà seguire la stipula di apposita concessione precaria per l'uso dei terreni anzidetti;

Viste le comunicazioni da parte degli Uffici competenti che ritengono congrui i seguenti valori annui a base d'Asta:

- Terreno sulla sponda del torrente Oremo, € 1,00 oltre a pulizia quantificata in € 2.000,00;
- Terreno Strada Marghero, € 50,00;

Precisato che l'avviso pubblico e la concessione precaria dovranno contenere, oltre alle clausole standard, le seguenti prescrizioni:

- la gara verrà effettuata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta più conveniente per la Città di Biella ai sensi del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni ed integrazioni e si terrà in analogia all'art. 73 comma 2 e con le procedure di cui all'art. 76;
- per i terreni della sponda del terreno Oremo l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare almeno una volta l'anno la completa pulizia dei terreni in modo da garantire il contenimento progressivo della vegetazione infestante, per una riconversione a prato, per la tutela della strada e del corso d'acqua e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- per i terreni di Strada Marghero l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare la pulizia dei terreni, comprese le ripette ai lati dell'area adibita ad orto, di non accatastarvi materiale a qualsiasi titolo e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- sarà vietata ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dal Comune concedente;
- è vietata qualsiasi forma di sub-concessione a terzi se non preventivamente autorizzata;
- la concessione accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo, a semplice richiesta;
- il mancato utilizzo del terreno dopo il rilascio della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del canone già corrisposto;
- gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario. Il concessionario si impegna a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi;

Precisato inoltre che:

- la pubblicazione dell'asta non comporta alcun impegno per il Comune di Biella nei confronti dei soggetti interessati;
- il Comune si riserva, in ogni caso, e in qualsiasi momento il diritto di sospendere, revocare o annullare definitivamente il procedimento relativo all'asta di cui trattasi;
- il Comune di Biella si riserva di procedere alla stipula del contratto di concessione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta presentata;

Visti:

- la Legge 27 luglio 1978, n. 392;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. Di demandare al Dirigente al Patrimonio gli atti necessari per espletare l'asta pubblica per dare la maggior trasparenza e pubblicità possibile all'assegnazione a cui dovrà seguire la stipula di apposita concessione precaria per l'uso dei seguenti terreni (meglio identificati dalle planimetrie allegate):

- Terreno sito in Biella sulla sponda del torrente Oremo, identificato catastalmente al Catasto Terreni Fg 58 particelle 434 – 431 – 435;
- Terreno sito in Biella in Strada Marghero, identificato catastalmente al Catasto Terreni Fg 54 particelle (parte) – 359 (parte);

2. Di precisare che l'avviso pubblico e la concessione precaria dovranno contenere, oltre alle clausole standard, le seguenti prescrizioni:

- la gara verrà effettuata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta più conveniente per la Città di Biella ai sensi del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni ed integrazioni e si terrà in analogia all'art. 73 comma 2 e con le procedure di cui all'art. 76;
- per i terreni della sponda del terreno Oremo l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare almeno una volta l'anno la completa pulizia dei terreni in modo da garantire il contenimento progressivo della vegetazione infestante, per una riconversione a prato, per la tutela della strada e del corso d'acqua e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- per i terreni di Strada Marghero l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare la pulizia dei terreni, comprese le ripette ai lati dell'area adibita ad orto, di non accatastarvi materiale a qualsiasi titolo e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- sarà vietata ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dal Comune concedente;
- è vietata qualsiasi forma di sub-concessione a terzi se non preventivamente autorizzata;
- la concessione accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo, a semplice richiesta;
- il mancato utilizzo del terreno dopo il rilascio della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del canone già corrisposto;
- gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario. Il concessionario si impegna a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi;

3. Di precisare che:

- la pubblicazione dell'asta non comporta alcun impegno per il Comune di Biella nei confronti dei soggetti interessati;
- il Comune si riserva, in ogni caso, e in qualsiasi momento il diritto di sospendere, revocare o annullare definitivamente il procedimento relativo all'asta di cui trattasi;
- il Comune di Biella si riserva di procedere alla stipula del contratto di concessione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta presentata;

4. Di demandare al Dirigente del Patrimonio l'adozione dei successivi atti Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto;
 5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 064 DEL 18.02.2019

OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA DI TERRENI DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI BIELLA

L'anno duemiladiciannove il diciotto del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	ASSENTE
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	ASSENTE
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	ASSENTE

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA DI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI BIELLA**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune è proprietario dei seguenti terreni per i quali sono pervenute delle manifestazioni di interesse per la concessione in uso:

- Terreno sito in Biella sulla sponda del torrente Oremo, identificato catastalmente al Catasto Terreni Fg 58 particelle 434 – 431 – 435;
- Terreno sito in Biella in Strada Marghero, identificato catastalmente al Catasto Terreni Fg 54 particelle 357 (parte) – 359 (parte);

Dato atto che è pervenuta una manifestazione di interesse per ciascuno dei terreni anzidetti:

- per i terreni della sponda del torrente Oremo è stato proposto un canone di € 1,00 all'anno oltre alla pulizia completa quantificata in 2.000,00 €/anno;
- per il terreno in Strada Marghero è stato proposto un canone di € 50,00 all'anno;

Considerato che:

- gli anzidetti terreni alla data odierna risultano inutilizzati da parte del Comune;
- non è pensabile un utilizzo pubblico stesso per la loro posizione e configurazione (sponde del torrente Oremo ed ex rilevato ferroviario);
- rappresentano solamente un costo per il Comune relativamente alla manutenzione / pulizia degli stessi;
- il costo per la pulizia e manutenzione del terreno lungo la sponda del torrente Oremo, da effettuarsi con trattori con trincia e personale a piedi con decespugliatori, è stato quantificato in 2.000,00 euro annui;
- il suddetto costo è ritenuto congruo da parte degli Uffici comunali competenti, con l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare almeno una volta l'anno la completa pulizia dei terreni in modo da garantire il contenimento progressivo della vegetazione infestante, per una riconversione a prato, per la tutela della strada e del corso d'acqua e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- per il terreno in Strada Marghero in parte dovrà essere mantenuto pulito dalle piante infestanti sulla rampa di accesso del mappale 357 e lungo le ripette dell'area che potrà essere utilizzata come orto domestico per una superficie di circa 100 mq., fermo restando che nulla si potrà pretendere dal Comune qualora ci siano furti o manomissioni;

Sentita la relazione dell'Assessore al Patrimonio, il quale propone di attuare un'asta sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute per la concessione precaria dei terreni anzidetti, sulla base delle seguenti considerazioni:

- favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati, che però non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione;
- addivenire ad un miglior sfruttamento delle risorse comunali disponibili, che in questo caso si esplica soprattutto in minori spese dovute alla manutenzione del verde;

Ritenuto di demandare al Dirigente al Patrimonio gli atti necessari per espletare l'asta pubblica per dare la maggior trasparenza e pubblicità possibile all'assegnazione a cui dovrà seguire la stipula di apposita concessione precaria per l'uso dei terreni anzidetti;

Viste le comunicazioni da parte degli Uffici competenti che ritengono congrui i seguenti valori annui a base d'Asta:

- Terreno sulla sponda del torrente Oremo, € 1,00 oltre a pulizia quantificata in € 2.000,00;
- Terreno Strada Marghero, € 50,00;

Precisato che l'avviso pubblico e la concessione precaria dovranno contenere, oltre alle clausole standard, le seguenti prescrizioni:

- la gara verrà effettuata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta più conveniente per la Città di Biella ai sensi del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni ed integrazioni e si terrà in analogia all'art. 73 comma 2 e con le procedure di cui all'art. 76;
- per i terreni della sponda del terreno Oremo l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare almeno una volta l'anno la completa pulizia dei terreni in modo da garantire il contenimento progressivo della vegetazione infestante, per una riconversione a prato, per la tutela della strada e del corso d'acqua e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- per i terreni di Strada Marghero l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare la pulizia dei terreni, comprese le ripette ai lati dell'area adibita ad orto, di non accatastarvi materiale a qualsiasi titolo e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- sarà vietata ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dal Comune concedente;
- è vietata qualsiasi forma di sub-concessione a terzi se non preventivamente autorizzata;
- la concessione accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo, a semplice richiesta;
- il mancato utilizzo del terreno dopo il rilascio della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del canone già corrisposto;
- gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario. Il concessionario si impegna a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi;

Precisato inoltre che:

- la pubblicazione dell'asta non comporta alcun impegno per il Comune di Biella nei confronti dei soggetti interessati;
- il Comune si riserva, in ogni caso, e in qualsiasi momento il diritto di sospendere, revocare o annullare definitivamente il procedimento relativo all'asta di cui trattasi;
- il Comune di Biella si riserva di procedere alla stipula del contratto di concessione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta presentata;

Visti:

- la Legge 27 luglio 1978, n. 392;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. Di demandare al Dirigente al Patrimonio gli atti necessari per espletare l'asta pubblica per dare la maggior trasparenza e pubblicità possibile all'assegnazione a cui dovrà seguire la stipula di apposita concessione precaria per l'uso dei seguenti terreni (meglio identificati dalle planimetrie allegate):

- Terreno sito in Biella sulla sponda del torrente Oremo, identificato catastalmente al Catasto Terreni Fg 58 particelle 434 – 431 – 435;
- Terreno sito in Biella in Strada Marghero, identificato catastalmente al Catasto Terreni Fg 54 particelle (parte) – 359 (parte);

2. Di precisare che l'avviso pubblico e la concessione precaria dovranno contenere, oltre alle clausole standard, le seguenti prescrizioni:

- la gara verrà effettuata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta più conveniente per la Città di Biella ai sensi del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni ed integrazioni e si terrà in analogia all'art. 73 comma 2 e con le procedure di cui all'art. 76;
- per i terreni della sponda del terreno Oremo l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare almeno una volta l'anno la completa pulizia dei terreni in modo da garantire il contenimento progressivo della vegetazione infestante, per una riconversione a prato, per la tutela della strada e del corso d'acqua e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- per i terreni di Strada Marghero l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare la pulizia dei terreni, comprese le ripette ai lati dell'area adibita ad orto, di non accatastarvi materiale a qualsiasi titolo e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- sarà vietata ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dal Comune concedente;
- è vietata qualsiasi forma di sub-concessione a terzi se non preventivamente autorizzata;
- la concessione accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo, a semplice richiesta;
- il mancato utilizzo del terreno dopo il rilascio della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del canone già corrisposto;
- gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario. Il concessionario si impegna a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi;

3. Di precisare che:

- la pubblicazione dell'asta non comporta alcun impegno per il Comune di Biella nei confronti dei soggetti interessati;
- il Comune si riserva, in ogni caso, e in qualsiasi momento il diritto di sospendere, revocare o annullare definitivamente il procedimento relativo all'asta di cui trattasi;
- il Comune di Biella si riserva di procedere alla stipula del contratto di concessione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta presentata;

4. Di demandare al Dirigente del Patrimonio l'adozione dei successivi atti Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto;
 5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 064 DEL 18.02.2019

OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA DI TERRENI DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI BIELLA

L'anno duemiladiciannove il diciotto del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	ASSENTE
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	ASSENTE
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	ASSENTE

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA DI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI BIELLA**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune è proprietario dei seguenti terreni per i quali sono pervenute delle manifestazioni di interesse per la concessione in uso:

- Terreno sito in Biella sulla sponda del torrente Oremo, identificato catastalmente al Catasto Terreni Fg 58 particelle 434 – 431 – 435;
- Terreno sito in Biella in Strada Marghero, identificato catastalmente al Catasto Terreni Fg 54 particelle 357 (parte) – 359 (parte);

Dato atto che è pervenuta una manifestazione di interesse per ciascuno dei terreni anzidetti:

- per i terreni della sponda del torrente Oremo è stato proposto un canone di € 1,00 all'anno oltre alla pulizia completa quantificata in 2.000,00 €/anno;
- per il terreno in Strada Marghero è stato proposto un canone di € 50,00 all'anno;

Considerato che:

- gli anzidetti terreni alla data odierna risultano inutilizzati da parte del Comune;
- non è pensabile un utilizzo pubblico stesso per la loro posizione e configurazione (sponde del torrente Oremo ed ex rilevato ferroviario);
- rappresentano solamente un costo per il Comune relativamente alla manutenzione / pulizia degli stessi;
- il costo per la pulizia e manutenzione del terreno lungo la sponda del torrente Oremo, da effettuarsi con trattori con trincia e personale a piedi con decespugliatori, è stato quantificato in 2.000,00 euro annui;
- il suddetto costo è ritenuto congruo da parte degli Uffici comunali competenti, con l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare almeno una volta l'anno la completa pulizia dei terreni in modo da garantire il contenimento progressivo della vegetazione infestante, per una riconversione a prato, per la tutela della strada e del corso d'acqua e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- per il terreno in Strada Marghero in parte dovrà essere mantenuto pulito dalle piante infestanti sulla rampa di accesso del mappale 357 e lungo le ripette dell'area che potrà essere utilizzata come orto domestico per una superficie di circa 100 mq., fermo restando che nulla si potrà pretendere dal Comune qualora ci siano furti o manomissioni;

Sentita la relazione dell'Assessore al Patrimonio, il quale propone di attuare un'asta sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute per la concessione precaria dei terreni anzidetti, sulla base delle seguenti considerazioni:

- favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati, che però non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione;
- addivenire ad un miglior sfruttamento delle risorse comunali disponibili, che in questo caso si esplica soprattutto in minori spese dovute alla manutenzione del verde;

Ritenuto di demandare al Dirigente al Patrimonio gli atti necessari per espletare l'asta pubblica per dare la maggior trasparenza e pubblicità possibile all'assegnazione a cui dovrà seguire la stipula di apposita concessione precaria per l'uso dei terreni anzidetti;

Viste le comunicazioni da parte degli Uffici competenti che ritengono congrui i seguenti valori annui a base d'Asta:

- Terreno sulla sponda del torrente Oremo, € 1,00 oltre a pulizia quantificata in € 2.000,00;
- Terreno Strada Marghero, € 50,00;

Precisato che l'avviso pubblico e la concessione precaria dovranno contenere, oltre alle clausole standard, le seguenti prescrizioni:

- la gara verrà effettuata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta più conveniente per la Città di Biella ai sensi del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni ed integrazioni e si terrà in analogia all'art. 73 comma 2 e con le procedure di cui all'art. 76;
- per i terreni della sponda del terreno Oremo l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare almeno una volta l'anno la completa pulizia dei terreni in modo da garantire il contenimento progressivo della vegetazione infestante, per una riconversione a prato, per la tutela della strada e del corso d'acqua e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- per i terreni di Strada Marghero l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare la pulizia dei terreni, comprese le ripette ai lati dell'area adibita ad orto, di non accatastarvi materiale a qualsiasi titolo e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- sarà vietata ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dal Comune concedente;
- è vietata qualsiasi forma di sub-concessione a terzi se non preventivamente autorizzata;
- la concessione accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo, a semplice richiesta;
- il mancato utilizzo del terreno dopo il rilascio della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del canone già corrisposto;
- gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario. Il concessionario si impegna a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi;

Precisato inoltre che:

- la pubblicazione dell'asta non comporta alcun impegno per il Comune di Biella nei confronti dei soggetti interessati;
- il Comune si riserva, in ogni caso, e in qualsiasi momento il diritto di sospendere, revocare o annullare definitivamente il procedimento relativo all'asta di cui trattasi;
- il Comune di Biella si riserva di procedere alla stipula del contratto di concessione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta presentata;

Visti:

- la Legge 27 luglio 1978, n. 392;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

D E L I B E R A

1. Di demandare al Dirigente al Patrimonio gli atti necessari per espletare l'asta pubblica per dare la maggior trasparenza e pubblicità possibile all'assegnazione a cui dovrà seguire la stipula di apposita concessione precaria per l'uso dei seguenti terreni (meglio identificati dalle planimetrie allegate):

- Terreno sito in Biella sulla sponda del torrente Oremo, identificato catastalmente al Catasto Terreni Fg 58 particelle 434 – 431 – 435;
- Terreno sito in Biella in Strada Marghero, identificato catastalmente al Catasto Terreni Fg 54 particelle (parte) – 359 (parte);

2. Di precisare che l'avviso pubblico e la concessione precaria dovranno contenere, oltre alle clausole standard, le seguenti prescrizioni:

- la gara verrà effettuata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta più conveniente per la Città di Biella ai sensi del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni ed integrazioni e si terrà in analogia all'art. 73 comma 2 e con le procedure di cui all'art. 76;
- per i terreni della sponda del terreno Oremo l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare almeno una volta l'anno la completa pulizia dei terreni in modo da garantire il contenimento progressivo della vegetazione infestante, per una riconversione a prato, per la tutela della strada e del corso d'acqua e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- per i terreni di Strada Marghero l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare la pulizia dei terreni, comprese le ripette ai lati dell'area adibita ad orto, di non accatastarvi materiale a qualsiasi titolo e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- sarà vietata ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dal Comune concedente;
- è vietata qualsiasi forma di sub-concessione a terzi se non preventivamente autorizzata;
- la concessione accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo, a semplice richiesta;
- il mancato utilizzo del terreno dopo il rilascio della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del canone già corrisposto;
- gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario. Il concessionario si impegna a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi;

3. Di precisare che:

- la pubblicazione dell'asta non comporta alcun impegno per il Comune di Biella nei confronti dei soggetti interessati;
- il Comune si riserva, in ogni caso, e in qualsiasi momento il diritto di sospendere, revocare o annullare definitivamente il procedimento relativo all'asta di cui trattasi;
- il Comune di Biella si riserva di procedere alla stipula del contratto di concessione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta presentata;

4. Di demandare al Dirigente del Patrimonio l'adozione dei successivi atti Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto;
 5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 064 DEL 18.02.2019

OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA DI TERRENI DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI BIELLA

L'anno duemiladiciannove il diciotto del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	ASSENTE
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	ASSENTE
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	ASSENTE

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA DI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI BIELLA**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune è proprietario dei seguenti terreni per i quali sono pervenute delle manifestazioni di interesse per la concessione in uso:

- Terreno sito in Biella sulla sponda del torrente Oremo, identificato catastalmente al Catasto Terreni Fg 58 particelle 434 – 431 – 435;
- Terreno sito in Biella in Strada Marghero, identificato catastalmente al Catasto Terreni Fg 54 particelle 357 (parte) – 359 (parte);

Dato atto che è pervenuta una manifestazione di interesse per ciascuno dei terreni anzidetti:

- per i terreni della sponda del torrente Oremo è stato proposto un canone di € 1,00 all'anno oltre alla pulizia completa quantificata in 2.000,00 €/anno;
- per il terreno in Strada Marghero è stato proposto un canone di € 50,00 all'anno;

Considerato che:

- gli anzidetti terreni alla data odierna risultano inutilizzati da parte del Comune;
- non è pensabile un utilizzo pubblico stesso per la loro posizione e configurazione (sponde del torrente Oremo ed ex rilevato ferroviario);
- rappresentano solamente un costo per il Comune relativamente alla manutenzione / pulizia degli stessi;
- il costo per la pulizia e manutenzione del terreno lungo la sponda del torrente Oremo, da effettuarsi con trattori con trincia e personale a piedi con decespugliatori, è stato quantificato in 2.000,00 euro annui;
- il suddetto costo è ritenuto congruo da parte degli Uffici comunali competenti, con l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare almeno una volta l'anno la completa pulizia dei terreni in modo da garantire il contenimento progressivo della vegetazione infestante, per una riconversione a prato, per la tutela della strada e del corso d'acqua e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- per il terreno in Strada Marghero in parte dovrà essere mantenuto pulito dalle piante infestanti sulla rampa di accesso del mappale 357 e lungo le ripette dell'area che potrà essere utilizzata come orto domestico per una superficie di circa 100 mq., fermo restando che nulla si potrà pretendere dal Comune qualora ci siano furti o manomissioni;

Sentita la relazione dell'Assessore al Patrimonio, il quale propone di attuare un'asta sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute per la concessione precaria dei terreni anzidetti, sulla base delle seguenti considerazioni:

- favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati, che però non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione;
- addivenire ad un miglior sfruttamento delle risorse comunali disponibili, che in questo caso si esplica soprattutto in minori spese dovute alla manutenzione del verde;

Ritenuto di demandare al Dirigente al Patrimonio gli atti necessari per espletare l'asta pubblica per dare la maggior trasparenza e pubblicità possibile all'assegnazione a cui dovrà seguire la stipula di apposita concessione precaria per l'uso dei terreni anzidetti;

Viste le comunicazioni da parte degli Uffici competenti che ritengono congrui i seguenti valori annui a base d'Asta:

- Terreno sulla sponda del torrente Oremo, € 1,00 oltre a pulizia quantificata in € 2.000,00;
- Terreno Strada Marghero, € 50,00;

Precisato che l'avviso pubblico e la concessione precaria dovranno contenere, oltre alle clausole standard, le seguenti prescrizioni:

- la gara verrà effettuata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta più conveniente per la Città di Biella ai sensi del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni ed integrazioni e si terrà in analogia all'art. 73 comma 2 e con le procedure di cui all'art. 76;
- per i terreni della sponda del terreno Oremo l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare almeno una volta l'anno la completa pulizia dei terreni in modo da garantire il contenimento progressivo della vegetazione infestante, per una riconversione a prato, per la tutela della strada e del corso d'acqua e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- per i terreni di Strada Marghero l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare la pulizia dei terreni, comprese le ripette ai lati dell'area adibita ad orto, di non accatastarvi materiale a qualsiasi titolo e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- sarà vietata ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dal Comune concedente;
- è vietata qualsiasi forma di sub-concessione a terzi se non preventivamente autorizzata;
- la concessione accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo, a semplice richiesta;
- il mancato utilizzo del terreno dopo il rilascio della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del canone già corrisposto;
- gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario. Il concessionario si impegna a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi;

Precisato inoltre che:

- la pubblicazione dell'asta non comporta alcun impegno per il Comune di Biella nei confronti dei soggetti interessati;
- il Comune si riserva, in ogni caso, e in qualsiasi momento il diritto di sospendere, revocare o annullare definitivamente il procedimento relativo all'asta di cui trattasi;
- il Comune di Biella si riserva di procedere alla stipula del contratto di concessione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta presentata;

Visti:

- la Legge 27 luglio 1978, n. 392;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. Di demandare al Dirigente al Patrimonio gli atti necessari per espletare l'asta pubblica per dare la maggior trasparenza e pubblicità possibile all'assegnazione a cui dovrà seguire la stipula di apposita concessione precaria per l'uso dei seguenti terreni (meglio identificati dalle planimetrie allegate):

- Terreno sito in Biella sulla sponda del torrente Oremo, identificato catastalmente al Catasto Terreni Fg 58 particelle 434 – 431 – 435;
- Terreno sito in Biella in Strada Marghero, identificato catastalmente al Catasto Terreni Fg 54 particelle (parte) – 359 (parte);

2. Di precisare che l'avviso pubblico e la concessione precaria dovranno contenere, oltre alle clausole standard, le seguenti prescrizioni:

- la gara verrà effettuata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta più conveniente per la Città di Biella ai sensi del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni ed integrazioni e si terrà in analogia all'art. 73 comma 2 e con le procedure di cui all'art. 76;
- per i terreni della sponda del terreno Oremo l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare almeno una volta l'anno la completa pulizia dei terreni in modo da garantire il contenimento progressivo della vegetazione infestante, per una riconversione a prato, per la tutela della strada e del corso d'acqua e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- per i terreni di Strada Marghero l'obbligo dell'aggiudicatario di effettuare la pulizia dei terreni, comprese le ripette ai lati dell'area adibita ad orto, di non accatastarvi materiale a qualsiasi titolo e di accollarsi gli oneri derivanti dal preventivo ottenimento delle autorizzazioni di enti sovraordinati ove dovuto;
- sarà vietata ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dal Comune concedente;
- è vietata qualsiasi forma di sub-concessione a terzi se non preventivamente autorizzata;
- la concessione accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo, a semplice richiesta;
- il mancato utilizzo del terreno dopo il rilascio della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del canone già corrisposto;
- gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario. Il concessionario si impegna a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi;

3. Di precisare che:

- la pubblicazione dell'asta non comporta alcun impegno per il Comune di Biella nei confronti dei soggetti interessati;
- il Comune si riserva, in ogni caso, e in qualsiasi momento il diritto di sospendere, revocare o annullare definitivamente il procedimento relativo all'asta di cui trattasi;
- il Comune di Biella si riserva di procedere alla stipula del contratto di concessione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta presentata;

4. Di demandare al Dirigente del Patrimonio l'adozione dei successivi atti Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto;
 5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-